

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 49 quater, comma 13 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sul nuovo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto".

Rep. Attin. 21/ a) del 28 HARZO ZOLO

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 28 marzo 2019

VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 che ha provveduto a integrare il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante: "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172", inserendo la disciplina di alcune figure professionali del settore nautico e, in particolare, istituendo la figura del mediatore del diporto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento di tale professione sono previsti alcuni requisiti specifici, indicati all'articolo 49 quater, comma 3 del Codice stesso, tra i quali in particolare, quello relativo all'attestazione della frequenza di un apposito corso teorico-pratico e al superamento del relativo esame, fatto salvo quanto previsto per i mediatori marittimi;

VISTO il successivo comma 4 dello stesso articolo, con il quale si dispone che il corso in esame è organizzato annualmente dalle Regioni;

VISTO il comma 13, del medesimo articolo 49 *quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 con il quale si prevede che, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della giustizia, previa intesa con la Conferenza Unificata, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame per lo svolgimento della professione:

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata, rep. atti n. 7/CU del 13 febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 49 quater, comma 13 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico recante: "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto";

VISTO il nuovo schema di decreto recante: "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto", che riporta alcune modifiche all'articolo 10 relativo alla determinazione delle materie e delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami abilitanti, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 7 marzo 2019;





CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza del 12 marzo 2019, con la quale è stato chiesto alle Regioni e agli Enti locali di voler inviare formalmente il proprio avviso favorevole alla conclusione dell'intesa o le proprie eventuali osservazioni, ai fini dell'esame della Conferenza;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 49-quater, comma 13 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sul nuovo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto" nella versione diramata in data 7 marzo 2019.

R

Il Segretario Cons. Eugenio Gallozzi



Il Présidente Sen, Erika Stefani

